

## **Leopoldo Finizio < Montepulciano < Ufficiale giudiziario C1 > Trattamento fiscale dei compensi percepiti per le altre attività ex D.M 27-11-2001.**

---

Desidero proporre una mia soluzione ad un dubbio che mi è sorto in merito al trattamento fiscale dei compensi di cui al D.M. 27-11-2001 percepiti dall'Ufficiale Giudiziario quando svolge attività come quelle di offerta reale, ricerche presso l'anagrafe tributaria ed altre.

Devo innanzitutto chiarire che le attività di cui trattasi rientrano in quelle proprie della figura di appartenenza in quanto ad essa demandate da precise norme di legge sebbene il compenso per lo svolgimento di esse non sia direttamente disciplinato nell'ormai obsoleto Ordinamento professionale. Questa considerazione è necessaria al fine di correttamente inquadrare fiscalmente i compensi percepiti per lo svolgimento di tali attività. In un tempo ormai lontano ed in risposta ad una sentenza della Commissione Tributaria Centrale che contrariamente ad una giurisprudenza precedente contraria si pronunciò qualificando come redditi di lavoro autonomo anche quelli percepiti da dipendenti pubblici che svolgessero attività di arbitro in considerazione dell'appartenenza di essi ad una certa categoria oppure ad una certa posizione d'impiego, il SECIT puntualizzò in continuità con la delibera 10/96 che:

"1) L'incarico arbitrale conferito ad un lavoratore dipendente in considerazione dell'appartenenza dello stesso ad una certa categoria o ad una certa posizione d'impiego determina l'automatica qualificazione dei compensi come redditi assimilati (a quelli di lavoro dipendente N.d.R.)

2) Tale qualificazione - da ritenersi prevalente anche nell'ipotesi in cui il dipendente risulti titolare di partita IVA- determina obblighi particolari a carico del terzo che corrisponde i compensi e dello stesso datore di lavoro del dipendente."

In sostanza, tale orientamento costante qualificherebbe i compensi percepiti per "altre" attività (come quella di arbitro), come redditi assimilati a quelli di lavoratore dipendente soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 20% con obbligo di rivalsa in sede di pagamento da parte del soggetto erogatore del compenso con relativi obblighi per il medesimo di dichiarazione in qualità di sostituto d'imposta e di comunicazione al datore di lavoro del dipendente entro il 12 gennaio dell'anno successivo dell'ammontare dei compensi erogati affinché questi possa provvedere alle operazioni di conguaglio IRPEF per l'anno appena passato. Nel caso nostro l'Ufficiale giudiziario che rediga una nota dei compensi a lui spettanti sulla falsariga di quella presente sul sito dovrebbe quindi distinguere in calce ad essa il totale dei compensi imponibili, distinto dalle spese e bolli evidentemente non imponibili, sottrarre la ritenuta a titolo di acconto del 20% e percepire il netto ottenuto più le spese anticipate ed i bolli.

Al terzo erogatore del compenso l'onere di provvedere al versamento in esattoria della ritenuta, di dichiarare i compensi erogati e di comunicare al datore di lavoro (UNEP?) l'importo di essi e la ritenuta effettuata entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Questa almeno è la soluzione che ritengo più giusta dal punto di vista fiscale. Ho lanciato il sasso nello stagno... aspetto critiche, spero costruttive e diverse soluzioni al problema.